



TRIBUNALE DI FERMO

DECRETO EX ART. 12 BIS L. 3/2012

R.G. 2/2021-Accordo di composizione della crisi

Il Giudice,

Visto il ricorso depositato in data 27.10.2021 da GIUSTOZZI DAVIDE (cod. fisc.: GST DVD 85P26I156F), nato a San Severino Marche (MC) il 26/09/1985 e residente in Montegranaro (FM), via del Castello 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Torretti, giusta delega in atti ai sensi dell'art. ex artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti sulla base del piano ivi indicato;

Premesso che:

- con decreto interlocutorio del 19.10.2022 è stata chiesta l'integrazione della documentazione;
- in data 15.11.2022 ed in data 16.11.2022 è stata depositata la richiesta integrazione;
- con decreto del 08.05.2023, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 e della completezza della documentazione prodotta, è stata disposta l'apertura della procedura e fissata l'udienza per l'eventuale omologa ai sensi degli artt. 10 e 11 L. 3/2012;
- il gestore dell'O.C.C. dott.ssa Loredana Marziali ha depositato in data 27.06.2023 relazione sull'esito dei voti (come riportato nella sottostante tabella, cfr. pag. 3 della relazione), dando atto che l'accordo non era stato raggiunto:

CREDITORI CHE PARTECIPANO AL VOTO	IMPORTO	FAVOREVOLI	SFAVOREVOLI
Agenzia delle Entrate	77.950,89		77.950,89
Agenzia delle Entrate e delle Riscossione	17.682,31		17.682,31
Inps	767,18		767,18
Regione Marche	567,15		567,15
Camera di Commercio	345,45		345,45
TOTALE	97.312,48	1.112,63	96.200,35
Percentuale	100%	1,43%	98,87%



- in data 04/07/2023 si è svolta l'udienza, nella quale il ricorrente ha insistito per l'omologa dell'accordo anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria, come consentito dall'art. 12 comma 3-quater;
- esaminati gli atti, ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che:

- la proposta di accordo che Giustozzi Davide ha formulato prevede una percentuale di soddisfazione dei crediti privilegiati, da ritenersi non irrisoria, pari al 12% (O.C.C. euro 896,70; spese pubblicità, spese registrazione euro 300,00; Inps privilegio grado 16 euro 3.018,48; Agenzia delle Entrate privilegio 26 imposte e tasse per euro 9.284,82), con saldo che verrà versato quanto ad euro 1.500,00 su conto corrente che aprirà il gestore della crisi intestato alla procedura entro tre mesi dall'omologazione, mentre la restante somma di euro 12.000,00 viene messa a disposizione dai genitori del sig. Giustozzi Davide, mediate deposito su libretto di risparmio n. 128015 presso Banca BCC di Filottrano filiale di Montefano (MC) (allegato memoria del 16.11.2022 Avv. Torresi) entro 30 giorni dalla data di comunicazione del decreto di omologa;
- detta proposta appare compatibile con le disponibilità attuali del ricorrente.
- con il decreto di apertura del 08.05.2023 è già stata valutata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, non essendo il ricorrente soggetto fallibile (la ditta individuale di cui era titolare, la "Gigi Informatica di Giustozzi Davide" risulta cancellata in data data 18 marzo 2011 (cfr. all. 2 della Relazione particolareggiata Occ) e attualmente il ricorrente svolge attività di lavoro quale dipendente presso la ditta Poltrone Frau spa), e non avendo lo stesso fatto ricorso nei cinque anni precedenti ad uno dei procedimenti previsti dalla legge 3/2012 (e quindi non avendo subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis);
- dalla documentazione prodotta e dalla relazione dal gestore dell'O.C.C. è emerso che il Giustozzi non ha fruito di una precedente esdebitazione e non risulta aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- l'Agenzia delle Entrate, esprimendo voto negativo, precisa che: *"Il sig. GIUSTOZZI aveva presentato istanza per la definizione agevolata , ed Dl. 119/2018, dei carichi erariali affidati all'Agente della Riscossione, optando per il pagamento rateale degli importi dovuti. Il relativo piano di ammortamento prevedeva la corresponsione del debito in nr. 18 rate con data scadenza della prima rata il 31/07/2019. -Il sig. GIUSTOZZI ha regolarmente pagato solo le rate in scadenza al*



- 31/07/2019, 30/11/2019, 28/02/2020 e 31/05/2020, omettendo, dunque il pagamento a partire dalla rata del 31/07/2020”; -“Gli importi complessivamente bonificati alla compagna, sig.ra xxxxxxxx, ammontano complessivamente ad euro 18.000,00 importo considerevole e incongruo alle motivazioni addotte a giustificazione del contribuente”; “Negli anni 2015 e 2016 il sig. GIUSTOZZI ha percepito redditi che, benchè di importo modesto (circa diecimila euro all’anno), possono avergli consentito, diversamente da quanto asserito, di partecipare alle spese inerenti il menage familiare”; -“Il debitore, pur a fronte di rilevanti debiti fiscali e pur avendo assunto l’impegno, in sede di adesione dalla definizione agevolata, di pagamento rateale del dovuto, ha destinato un importo rilevante alla compagna, sig.ra xxxxx. Invero tale somma gli avrebbe consentito quanto meno di onorare il pagamento di ulteriori 5 rate del piano di ammortamento”. -“In definitiva, il trasferimento – a mezzo bonifico bancario – di somme (significative in rapporto alla situazione economico – patrimoniale dell’istante) a favore della compagna del sig. GIUSTOZZI, in assenza di documentate giustificazioni, può assumere rilievo in quanto in grado di incidere direttamente sui profili di ammissibilità, di cui all’art 7 comma 2 lett. D) e lett. d-quater L. 3/2012. (cfr. pag.2 relazione OCC del 27.06.2023);
- si impone pertanto una verifica, peraltro ulteriore a quella già effettuata con decreto di apertura del 08.05.2023, sulla presenza o meno di atti in frode ai creditori, unico elemento ostativo all’ammissibilità della procedura (art. 7 comma d-quater);
 - in merito alla questione sollevata dall’Agenzia delle Entrate, l’OCC Dott.ssa Loredana Marziali, nella Relazione particolareggiata del Gestore, aveva già prima evidenziato che il sig. Giustozzi negli anni 2019 e 2020 ha effettuato bonifici per un importo complessivo pari ad euro 18.000,00 a favore della compagna convivente, poiché negli anni 2015 e 2016 percepiva una retribuzione minima tra l’altro corrisposta in maniera irregolare e sporadica, e per lo effetto “non è stato in grado di sostenere le spese per il mantenimento proprio e dei propri familiari (affitto, utenze spese condominiali e vitto), pertanto la compagna, attingendo dai propri risparmi, ha fatto fronte al sostentamento della coppia. Il ricorrente nel gennaio 2017, dopo l’assunzione presso la società Frau s.p.a. è stato in grado di provvedere al menage familiare e di rimborsare le somme anticipate dalla compagna per vivere. Di fatto non si tratta di distogliere attivo ai creditori quando di **UTILIZZO DI DENARO PER IL PROPRIO SOSTENTAMENTO** con uno sfasamento temporale



dell'utilizzo dell'attivo rispetto al sostenimento della spesa” (cfr. pag. 2 relazione OCC del 27.06.2023);

- va altresì evidenziato che l'accordo di ristrutturazione, a differenza di quanto avviene per il piano del consumatore, non richiede una valutazione sulla colpa del debitore nell'assunzione dell'indebitamento o sulla sua meritevolezza;
- infatti l'art. 7, al secondo comma, d-ter) è riferito esclusivamente al piano del consumatore e prevede come causa di inammissibilità della procedura l'aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, mentre per l'accordo, il comma d-quater) dello stesso art. 7, si limita ad indicare quale condizione di inammissibilità l'aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- nel caso di specie non vi sono elementi per affermare che l'elevato debito fiscale, riferito allo svolgimento dell'impresa con la ditta individuale ormai cessata fin dal 2011, sia stato frutto di atti dolosamente posti in essere dal Giustozzi in frode ai creditori ed in particolare all'erario;
- ciò premesso, la proposta di accordo formulata dal ricorrente non ha ottenuto la prescritta approvazione della maggioranza dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, vantando l'Agenzia delle Entrate crediti per 77.950,89 e Agenzia delle Entrate e delle Riscossione crediti per euro 17.682,31;
- in tale contesto, si sarebbe dovuto addivenire ad una declaratoria di improcedibilità;
- tuttavia, tra le modifiche introdotte dalla l. 176/2020 vi è quella inserita al nuovo comma 3-quater dell'art. 12, che consente al tribunale (da intendersi come giudice monocratico) di procedere all'omologa dell'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione sia decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'O.C.C., la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione risulti conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria
- al riguardo preliminarmente va chiarito che per mancata adesione dell'Amministrazione finanziaria nelle procedure di sovraindebitamento deve chiaramente intendersi il voto negativo espresso, posto che vigendo in questo ambito il meccanismo del silenzio-assenso il mero “non voto” equivarrebbe a voto positivo;



- i presupposti per applicare quello che è stato definito come *cram-down* fiscale, oltre alla mancata adesione dell'Amministrazione finanziaria, sono che tale adesione risulti decisiva per raggiungere le percentuali di approvazione e che la proposta formulata sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ritenuto che:

- tali condizioni sono sussistenti nel caso in esame.
- l'Amministrazione finanziaria (ricomprendendo sia Agenzia delle Entrate che l'agente della riscossione) è infatti il principale creditore destinatario della proposta e dunque la sua mancata adesione è evidentemente decisiva;
- come emerge dalla relazione dell'O.C.C., la proposta formulata dallo Giustozzi, basata interamente sull'apporto di finanza per € 12.000 da parte dei genitori dello stesso, oltre che da un contributo da parte del ricorrente pari ad euro 1.500,00 è sicuramente più vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria posto che il debitore non risulta proprietario di beni immobili o mobili;
- la liquidazione del patrimonio del ricorrente realizzerebbe complessivi euro 6.821,98: stante l'attivo del ricorrente, è prevista infatti la sola vendita di un autoveicolo del valore indicato in euro 3.200,00, da cui detrarre i costi per la procedura di vendita; inoltre, il ricorrente conferirebbe la somma mensile di euro 67,96 da corrispondere per 4 anni, per un totale di euro 3.621,98, quale importo derivante dalla differenza tra la retribuzione mensile percepita e l'importo dell'assegno sociale aumentato del 50%;
- pertanto, nella diversa ipotesi della procedura liquidatoria l'apporto di € 12.000,00 non vi sarebbe e il credito erariale troverebbe soddisfacimento in misura assai inferiore;
- d'altra parte, l'effetto esdebitatorio che consegue al termine della procedura, una volta accertate le condizioni di ammissibilità e verificato l'adempimento della proposta, costituisce la finalità precipua della presente procedura, introdotta nel nostro ordinamento dal legislatore, anche per uniformarsi alle direttive europee, proprio per fornire al debitore sovraindebitato la possibilità di una "ripartenza", liberato dai precedenti debiti, e di reimmettersi nel ciclo economico;
- conclusivamente, alla luce di quanto esposto, sussistono le condizioni per omologare l'accordo di ristrutturazione anche in difetto di adesione dell'Amministrazione finanziaria;

p.q.m.

visto l'art. 12, comma 3-quater, l. 3/2012;



omologa

l'accordo di ristrutturazione proposto da GIUSTOZZI DAVIDE (cod. fisc.: GST DVD 85P26I156F), nato a San Severino Marche (MC) il 26/09/1985 e residente in Montegranaro (FM), via del Castello 4;

dispone

che a cura del debitore con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati e reso noti ai terzi mediante pubblicazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Fermo (ove ancora possibile);

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione depurata dei dati sensibili nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

avverte

che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all' articolo 10, comma 2 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

avverte

altresì che gli effetti dell'accordo omologato verranno meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all' art. 7, comma 1, terzo periodo;

dispone

che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura nel quale dovrà essere versata la somma prevista quale apporto di terzi, provvedendo ai pagamenti secondo quanto previsto nel piano;

dispone

infine che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda agli ulteriori adempimenti previsti a suo carico dagli artt. 12 e 13 e ss. l. 3/2012 assistendo il debitore nell'esecuzione del piano e relazionando al Tribunale circa il corretto adempimento degli accordi ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell'esecuzione del piano.

Si comunichi

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del decreto nel sito internet del Tribunale

Così deciso in Fermo, il 18/01/2024

Il Giudice

dott.ssa Sara Marzialetti

